

## **REGOLAMENTO SOCIO LAVORATORE AI SENSI DELL'ART. 6 L. 142/01**

### **Art. 1 – Scopo ed oggetto del regolamento.**

Il presente regolamento ha lo scopo – ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e dell'articolo 8 dello Statuto Sociale “Tipologia del rapporto di lavoro del socio” – di disciplinare l'organizzazione del lavoro dei soci lavoratori, le prestazioni lavorative dei quali contribuiscono al raggiungimento degli scopi sociali della Cooperativa.

In particolare, il regolamento definisce e disciplina le tipologie di rapporti di lavoro che saranno adottate dalla Cooperativa e dai soci lavoratori, quali ulteriori rapporti contrattuali rispetto al rapporto associativo.

### **Art. 2 – Rapporti di lavoro instaurabili e relative modalità di scelta.**

Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 142/01, e dello Statuto, ogni socio lavoratore instaura con la Cooperativa uno dei seguenti tipi di rapporto di lavoro:

- Subordinato (tutte le tipologie previste dalla normativa vigente al momento dell'istituzione del rapporto, in quanto compatibili con il rapporto sociale);
- Di collaborazione coordinata e continuativa, qualora siano soddisfatte le prescritte condizioni vigenti al momento della sottoscrizione del contratto.

Tra il socio lavoratore e la Cooperativa sarà possibile altresì instaurare qualsiasi altra forma di rapporto di lavoro purché siano presenti le necessarie condizioni normative e siano compatibili con la posizione di socio.

La scelta del tipo di rapporti di lavoro è rimessa alle volontà del socio e della Cooperativa secondo le caratteristiche e le modalità con cui si svolgerà il rapporto di lavoro, in particolare in relazione all'assoggettamento o meno al vincolo di subordinazione e tenuto conto dell'organizzazione aziendale e produttiva.

La Cooperativa e il socio possono instaurare un rapporto di lavoro diverso da quello precedentemente scelto, sulla base della manifestazione di volontà delle parti e delle modalità/finalità della prestazione richiesta.

### **Art. 3 – Organizzazione aziendale.**

1. L'attuale struttura organizzativa aziendale, ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, è articolata nel seguente modo:

#### **A) Servizi di staff:**

**a.1 Amministrazione, Controllo di gestione e Finanza.** Alla Funzione amministrazione, controllo di gestione e finanza sono demandati i compiti propriamente amministrativi, fiscali e finanziari (gestione della contabilità generale, della contabilità analitica, della contabilità clienti e fornitori, predisposizione del bilancio di esercizio e del consolidato della società e delle proprie partecipate, programmazione finanziaria, reperimento delle risorse, rapporti con gli istituti di credito, gestione della cassa, del contenzioso tributario e dei rapporti con le società di revisione).

**a.2 Risorse Umane.** Alla funzione Risorse umane sono demandati i compiti di gestione e di organizzazione del personale, il reclutamento, la selezione, le assunzioni, la formazione, l'addestramento, la valutazione delle prestazioni e del potenziale, nonché la

risoluzione dei rapporti di lavoro, l'amministrazione e la retribuzione del personale, la gestione paghe, i rapporti con le organizzazioni sindacali e con gli Enti preposti in materia di lavoro.

**a.3 Politiche Sociali.** Alla Funzione Politiche Sociali è demandato il rapporto con i soci lavoratori e le attività sociali della Cooperativa.

**a.4 Comunicazione.** Alla Funzione Comunicazione è assegnato il compito della comunicazione interna ed esterna, delle attività pubblicitarie e di sponsorizzazione e dello sviluppo dell'immagine della Cooperativa.

**a.5 I.C.T. (Information, Communication, Technology).** Alla Funzione I.C.T. sono demandati i compiti di sviluppare e mantenere in funzione il sistema informativo aziendale sia per quanto attiene gli aspetti delle applicazioni Software che le apparecchiature Hardware.

**a.6 Acquisti.** Alla funzione Acquisti è demandato il compito di effettuare gli acquisti aziendali di beni e servizi.

**a.7 Qualità e Sistemi Normati.** Alla Funzione Qualità e Sistemi Normati sono demandati i compiti relativi all'assicurazione della qualità ed alla gestione dei rapporti con i soggetti certificatori dei Sistemi di Gestione adottati dalla società.

**a.8 Affari Legali.** Alla funzione Affari Legali sono demandati i compiti relativi alla gestione: del contenzioso giudiziale ed extragiudiziale, della contrattualistica, della consulenza legale, dell'assistenza agli organi aziendali in relazione agli adempimenti richiesti dal D.Lgs. 231/01 (responsabilità amministrativa delle persone giuridiche), dell'assistenza alle funzioni aziendali a ciò delegate in merito agli adempimenti richiesti dal GDPR 679/16 e normativa nazionale (privacy), delle polizze assicurative e dei sinistri oggetto di copertura, nonché delle rivalse assicurative.

**a.9 Servizio Prevenzione e Protezione.** Alla funzione Servizio Prevenzione e Protezione sono demandati i servizi in materia di prevenzione infortuni ed igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro come da normativa tempo per tempo vigente.

**a.10 Internal Auditing.** Alla funzione Internal Auditing è demandato il compito di monitorare le modalità di conduzione delle attività aziendali in relazione al rispetto dei sistemi di controllo interni al fine di contribuire alla valutazione ed al miglioramento dei processi di gestione dei rischi, di controllo e di *governance*.

**a.11 Risk Management.** Alla funzione Risk Management è demandato il compito di identificare, analizzare, quantificare e monitorare i rischi connessi alle attività aziendali al fine di contribuire alla valutazione ed alla mitigazione di tali rischi suggerendo l'adozione di idonee procedure e misure di contenimento.

**a.12 Gestione Siti.** Alla funzione di Gestione Siti è demandato il compito di gestire, da un punto di vista tecnico, gli immobili della Società, nell'obiettivo di assicurare la funzionalità, sicurezza e conformità ai requisiti di legge dell'edificio e degli impianti in esso installati.

**B) Struttura Commerciale:** ha il compito di analizzare, anche con riferimento alle problematiche giuridiche, i bandi di gara, presentare le offerte e gestire il relativo contenzioso.

**C) Organizzazione del compendio aziendale per linee e settori di servizio:**

**c.1 - Settore Cleaning & Technical Services**, ha il compito di gestire: a) i contratti e gli appalti di pulizie, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, sanificazione, servizi generali e logistica industriale (nonché servizi ed attività connesse, collegate, complementari od affini) in strutture sanitarie, civili ed industriali (c.d. *soft services*) e b) i contratti e gli appalti in materia di *facility management* e gestione dell'energia, anche come *global contractor*, organizzazione del lavoro con funzioni di *project manager* (c.d. *hard services*), nonché l'organizzazione del lavoro, dei cantieri e la gestione tecnica delle commesse e dei servizi/lavori anche attraverso strumenti informatici.

**c.2 Linea Sicurezza (Linea Security Services)**: ha il compito di gestire i contratti in materia di vigilanza privata, custodia, trasporto e contazione valori, portierato fiduciario ed attività connesse ed affini, quali le attività di fornitura, progettazione, installazione e manutenzione di impianti e sistemi di sicurezza, nonché l'organizzazione del lavoro, dei cantieri e la gestione tecnica delle commesse e dei servizi/lavori anche attraverso strumenti informatici.

**c.3 Settore Moving & Handling Services**: ha il compito di gestire i contratti e gli appalti nel campo delle lavanderie in ambito sanitario ed industriale (quali la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di articoli tessili destinati alla sanificazione), nel campo della logistica, dei trasporti, della movimentazione merci e dei traslochi, nel campo della realizzazione e gestione dei magazzini farmaceutici e della gestione delle piattaforme logistiche specializzate, nonché l'organizzazione del lavoro, dei cantieri e la gestione tecnica delle commesse e dei servizi/lavori anche attraverso strumenti informatici.

Il Consiglio di Amministrazione (d'ora in poi "Cda") è delegato ad apportare le modifiche e le integrazioni all'organigramma della Cooperativa, rese necessarie dall'evolversi delle attività aziendali e dalle esigenze di organizzazione, di razionalizzazione e di migliore funzionamento della struttura.

#### **Art. 4 – Modalità di svolgimento delle prestazioni di lavoro.**

Gli incarichi di lavoro vengono affidati ai soci in base alle mansioni loro assegnate, alla professionalità posseduta, al grado di responsabilità ed esperienza acquisita.

I requisiti e le condizioni per essere ammessi a socio sono stabiliti dallo Statuto, e sono funzionali e coerenti con i settori ed aree di attività della Cooperativa ed allo svolgimento dei lavori compresi nell'oggetto sociale.

I profili professionali e l'inquadramento categoriale dei soci con rapporto ulteriore di lavoro subordinato sono definiti sulla base del CCNL di riferimento, come previsto dal successivo art. 7.

La Cooperativa non è gravata di alcun onere specifico qualora, come previsto dall'Art. 1, secondo comma, lettera d), della legge 142/2001, e dall'articolo dello Statuto rubricato "numero e requisiti dei soci" e per motivi non imputabili, non sia in grado di fare svolgere, in tutto o in parte, l'attività lavorativa o le prestazioni rispettivamente dedotte nel contratto di lavoro.

Il Cda è delegato a definire una specifica regolamentazione in ordine alle casistiche che possono dar luogo alla sospensione, totale o parziale, dell'ulteriore rapporto e dei suoi

effetti, e dei tempi massimi di durata e, comunque, ad individuare, in relazione ai casi concreti, la possibilità e modalità di riduzione dell'attività lavorativa, operando nel rispetto dei principi della lealtà e correttezza anche informativa.

In presenza delle condizioni di cui sopra, ed in alternativa alla sospensione, la Cooperativa può occupare il socio in mansioni anche inferiori o con incarichi diversi rispetto a quelli dedotti nell'ulteriore rapporto e presso altre sedi in cui opera, per periodi limitati e d'accordo con il socio, e con i conseguenti effetti sul piano economico e normativo e dei compensi, come anche comandare il socio a prestare attività presso terzi o consentire lo svolgimento delle prestazioni di lavoro presso terzi.

Qualora venga attuata una delle alternative proposte dall'azienda, saranno definite specifiche modalità e termini, in quanto situazioni non previste dai CCNL applicati in cooperativa.

Tali periodi di sospensione non saranno utili ai fini della maturazione di alcun istituto di legge, nel rispetto delle norme vigenti e del CCNL applicabile.

Il socio deve svolgere le mansioni affidategli con la dovuta diligenza e nel rispetto delle norme previste dalla legge, con particolare riferimento a quelle in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, osservare le disposizioni dello Statuto, del Regolamento, nonché le indicazioni in ordine allo svolgimento dell'attività impartite dai responsabili organizzativi e/o dagli organi statutari competenti della Cooperativa, avere cura di tutto quanto è a lui affidato (mobili, attrezzature, indumenti di lavoro, strumenti e automezzi ecc.) rispondendo delle perdite e degli eventuali danni che siano imputabili a sua colpa o negligenza, nonché delle arbitrarie modifiche da lui apportate agli oggetti in questione. L'ammontare delle perdite e dei danni, obiettivamente quantificati e preventivamente contestati, di cui al paragrafo precedente dovrà essere trattenuto ratealmente sui compensi dovuti al socio con quote non superiori al 20% dei compensi mensili. In caso di recesso-esclusione del socio cooperatore l'eventuale trattenuta residua verrà effettuata sull'ammontare di quanto a lui spettante a qualsivoglia titolo.

#### **Art. 5 - Socio speciale.**

Il Cda può deliberare, nei limiti previsti dalla legge così come richiamato dall'articolo dello Statuto rubricato "soci speciali", l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione. Il Cda può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della Cooperativa.

### **RAPPORTO ULTERIORE DI LAVORO SUBORDINATO**

#### **Art. 6 – Condizioni per la stipulazione del rapporto ulteriore di lavoro subordinato.**

Qualora lo svolgimento dell'attività della Cooperativa richieda prestazioni d'opera caratterizzate da subordinazione funzionale del prestatore, a seguito della delibera di ammissione il socio aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel presente regolamento.

Il rapporto di lavoro potrà essere stipulato a tempo parziale, nonché a tempo determinato, ovvero secondo tutte le tipologie contrattuali nei limiti e alle condizioni stabilite dalla legge ed in quanto compatibili con il rapporto sociale.

La stipulazione del rapporto di lavoro ulteriore in capo al socio è subordinata alla sussistenza delle esigenze produttive che ne consentano il concreto impiego al lavoro, secondo la valutazione oggettiva del Cda.

In presenza di più soci nelle condizioni di cui al precedente comma, la Cooperativa stipula il rapporto ulteriore con coloro che siano in possesso della qualifica professionale richiesta dalle esigenze tecnico organizzative e produttive contingenti.

Agli stessi soci si applica quanto disposto dal titolo III della legge 300/70, salvo diverse intese pattuite tra le Centrali Cooperative e le OO.SS. a livello nazionale.

#### **Art. 7 – CCNL applicazione e trattamento economico.**

Il trattamento economico complessivo dei soci-lavoratori sarà proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato. Per i medesimi lavoratori, in riferimento a quanto disposto dal D.Lgs. 66/03, per l'attività caratterizzata da periodi di lavoro frazionati durante la giornata, è consentita la deroga agli artt. 7 (riposo giornaliero di 11 ore consecutive) e 9 (riposo settimanale di almeno 24 ore consecutive).

Ai fini del trattamento economico di cui sopra si richiama di norma:

- a) per i soci-lavoratori che operano a livello dirigenziale il CCNL vigente per i dirigenti delle imprese cooperative;
- b) per i soci-lavoratori che operano nel settore amministrativo e nei servizi generali concernenti più settori è applicabile il CCNL vigente per imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi;
- c) per i soci-lavoratori attivi nel settore dei servizi di: pulizia e sanificazione ambientale, servizi alla ristorazione e dei servizi integrati e attività multiservizi è applicabile il CCNL vigente per le imprese di pulizia e servizi integrati/multiservizi;
- d) per i soci-lavoratori (compreso settore amministrativo) attivi nel settore della vigilanza privata, guardiania, portierato e servizi fiduciari è applicabile il CCNL vigente per il personale dipendente da istituti ed imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari;
- e) per i soci-lavoratori attivi nel settore di fornitura di servizi nell'indotto ferroviario è applicabile il CCNL vigente attività ferroviarie;
- f) per gli addetti all'attività di supporto agli assistenti socio-sanitari presso strutture sanitarie pubbliche e private è applicabile il CCNL vigente cooperative sociali;
- g.1) per i soci-lavoratori attivi nel settore della movimentazione merci, logistica e facchinaggio è applicabile il CCNL multiservizi;
- g.2) per i soci-lavoratori attivi nelle attività di ecologia è applicabile il CCNL Multiservizi.
- h) per i soci-lavoratori attivi nel settore riciclaggio materie plastiche è applicabile il CCNL "Gomma Plastica" vigente;
- i) per i soci-lavoratori attivi nel settore lavanderie è applicabile il CCNL "Lavanderie Industriali" vigente.
- l) per i soci-lavoratori attivi nei servizi di manutenzioni tecniche di struttura e gestione del calore è applicabile il CCNL Multiservizi.

Costituisce parte del **trattamento economico** anche l'eventuale retribuzione integrativa attribuita al singolo, in riconoscimento di particolari professionalità e/o impegno dimostrato, a titolo di superminimo, ad personam o altra analoga voce retributiva.

Rimangono altresì validi i trattamenti economici previsti da contratti integrativi o di 2° livello in corso di corresponsione alla data dell'entrata in vigore della legge 142/01.

Fermo restando i trattamenti sopra citati, in relazione alla situazione economico-patrimoniale della Cooperativa, potranno essere individuati ulteriori trattamenti aggiuntivi a titolo di maggiorazione retributiva, così come previsto dall'art. 3 della legge 142/01.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio l'Assemblea potrà deliberare, su proposta del Cda, l'erogazione, a titolo di ristorno e nella misura non superiore al 30% del trattamento economico individuato dal precedente comma, di ulteriori trattamenti economici mediante:

- integrazione del compenso;
- aumento gratuito del capitale sociale;
- distribuzione gratuita di azioni di partecipazione Cooperativa.

#### **Art. 7 bis – Welfare Aziendale**

La Cooperativa, nell'ambito della politica retributiva societaria (art. 7), può istituire, nel rispetto della vigente normativa in materia, piani di "welfare aziendale" attraverso i quali assegnare/riconoscere beni e/o servizi, a titolo di retribuzione in natura, ai soci, titolari anche dell'ulteriore rapporto di lavoro subordinato (art. 6).

#### **Art. 8 – Infrazioni e sanzioni disciplinari.**

Le infrazioni disciplinari, le relative sanzioni, nonché le procedure di contestazione delle stesse, sono regolate dalla legge e dal contratto collettivo applicato.

In relazione alle specifiche esigenze organizzative e produttive aziendali, il Cda può definire ulteriori fattispecie integrative o modificative di quanto previsto dal comma precedente.

Nei casi di infrazione di particolare gravità, il Cda potrà comunque sempre disporre la sospensione cautelare del socio, senza maturazione della retribuzione, per tutta la durata del procedimento disciplinare.

#### **Art. 9 – Risoluzione del rapporto di lavoro e del rapporto sociale.**

Il rapporto di lavoro si estingue con il recesso o l'esclusione del socio deliberati nel rispetto delle previsioni statutarie ed in conformità con gli articoli 2532 e 2533 del codice civile.

Ad integrazione e ulteriore specifica di quanto previsto dallo statuto sociale, l'esclusione potrà essere deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio che abbia

visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro subordinato:

1. per mancato superamento del periodo di prova;
2. per mutuo consenso;
3. per dimissioni, qualora il socio non abbia già esercitato il diritto di recesso;
4. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
5. per licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
6. per perdita di appalto da parte della cooperativa, con conseguente assunzione presso diverso datore di lavoro;
7. per cessione di ramo d'azienda da parte della cooperativa, con conseguente prosecuzione del rapporto di lavoro presso diverso datore di lavoro.

In caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo l'organo amministrativo può escludere il socio per cause oggettive date dall'impossibilità per la cooperativa di offrire nuove occasioni di lavoro o dal disinteresse allo scambio mutualistico manifestato dal socio stesso (anche per fatti concludenti quali, ad esempio: l'essersi reso irreperibile anche avendo disattivato i supporti di comunicazione messi a disposizione dell'azienda). A tal fine il Cda adotterà il provvedimento di esclusione dopo l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale si è verificata la cessazione del rapporto lavorativo.

In caso di licenziamento collettivo, qualora ricorrano adeguate motivazioni da riscontro fattuale e documentale, il CdA potrà adottare il provvedimento di esclusione trascorsi sei mesi dalla data di cessazione del rapporto lavorativo.

Qualora venga dichiarato uno stato di crisi aziendale (art. 17 che segue) ove sussista l'obbligo di esperire la procedura di licenziamento collettivo, l'assemblea potrà deliberare un piano di crisi aziendale sulla base delle disposizioni di tempo in tempo vigenti in materia.

## **RAPPORTO ULTERIORE DI COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA**

### **Art. 10 – Normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato.**

Tale tipo di rapporto potrà essere adottato qualora siano soddisfatte le prescritte condizioni vigenti al momento della sottoscrizione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 6, lettera c, della legge 142/01, la Cooperativa applica nei confronti dei soci lavoratori, con i quali ha instaurato un rapporto diverso da quello subordinato, le relative disposizioni di legge.

Al rapporto con i soci di cui al precedente comma si applicano le norme contenute negli articoli 2222 e ss. del Codice civile e nell'articolo 409, n. 4, del codice di procedura civile, con i relativi effetti fiscali e previdenziali, nonché gli effetti previsti da leggi o da altre fonti in materia di collaborazione coordinata e continuativa in quanto compatibili con la figura del socio lavoratore.

### **Art. 11 – Condizioni per la stipulazione del rapporto ulteriore di lavoro non subordinato.**

Qualora lo svolgimento dell'attività della Cooperativa richieda prestazioni d'opera non caratterizzate da subordinazione del prestatore, a seguito della delibera di ammissione il socio aderisce in forma scritta alla relativa disciplina contenuta nel presente regolamento.

La stipulazione del rapporto di lavoro ulteriore in capo al socio è subordinata alla sussistenza delle esigenze produttive ed organizzative che ne consentano la concreta adibizione al lavoro, secondo la valutazione discrezionale del Cda. La durata del rapporto e le relative specifiche condizioni saranno di volta in volta definite sulla base delle intese con il socio.

#### **Art. 12 – Trattamento economico.**

Il trattamento economico dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in Cooperativa e secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dalle tabelle professionali, dagli usi e consuetudini e in ogni caso da quanto concordato per iscritto con il socio stesso.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio l'Assemblea potrà deliberare, su proposta del Cda, l'erogazione, a titolo di ristorno e nella misura non superiore al 30% del trattamento economico individuato dal precedente comma, di ulteriori trattamenti economici mediante:

- integrazione del compenso;
- aumento gratuito del capitale sociale;
- distribuzione gratuita di azioni di partecipazione cooperativa.

#### **Art. 13 – Modalità di svolgimento dell'incarico.**

Nello svolgimento dell'incarico il socio gode della più ampia autonomia e discrezionalità organizzativa, garantendo l'adeguato standard qualitativo della sua prestazione e il rispetto dei tempi di esecuzione fissati nell'apposito contratto stipulato tra le parti. In corso di svolgimento dell'incarico il socio potrà definire tempi e modalità di esecuzione del servizio diversi da quelli originariamente pattuiti, quando ciò sia funzionale alle esigenze tecnico-organizzative della Cooperativa e/o agli interessi personali del socio, anche con assegnazione totale o parziale dell'incarico a terzi compatibilmente con le norme di legge vigenti.

#### **Art. 14 – Obblighi del socio.**

Prima dell'accettazione in proprio di commesse di lavoro da parte di terzi, nell'ambito di attività della Cooperativa, il socio è tenuto a darne comunicazione al Cda.

Qualora il socio, per gravi motivi, sia costretto ad interrompere il lavoro intrapreso, sarà cura del Cda garantire il pieno perseguimento dell'incarico mediante ricorso ad altro socio. In tal caso, il socio che si ritira è tenuto a dare al socio subentrante tutta la collaborazione necessaria per il corretto e proficuo proseguimento del lavoro.

#### **Art. 15 – Rinvio.**

Le norme in materia di configurabilità dello stato di crisi e provvedimenti conseguenti

di cui al successivo articolo 17, si applicano anche al rapporto di Collaborazione Coordinata Continuativa.

**Art. 16 – Revoca e scioglimento del rapporto.**

L'accertata oggettiva inidoneità del socio allo svolgimento dell'incarico assegnatoli, che abbia o meno costituito oggetto di contestazione da parte del cliente, può costituire motivo di revoca dell'incaricato stesso.

La risoluzione anticipata dell'ulteriore rapporto di lavoro sia per volontà del socio che per volontà della Cooperativa, sia per volontà di entrambe le parti, determina la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro associativo.

## NORME DIVERSE

**Art. 17 – Configurabilità dello stato di crisi e provvedimenti conseguenti.**

La Cooperativa, sulla base di indicatori economico – finanziari (risultato di impresa; fatturato; risultato operativo; indebitamento) da cui emerga un andamento a carattere negativo o involutivo dell'attività dell'azienda, può dichiarare lo stato di crisi (*aziendale*) quando esso derivi da:

- Contrazione o sospensione dell'attività produttiva derivante da eventi transitori, non imputabili alla Cooperativa;
- Situazioni temporanee di mercato;
- Crisi economiche settoriali e locali;
- Una carenza di liquidità finanziaria connessa al documentato ritardato introito di crediti maturati.

Nei casi di cui al presente articolo l'Assemblea potrà deliberare, su proposta del Cda, un piano di crisi aziendale con l'indicazione delle misure ritenute idonee a fronteggiare la situazione, al fine di salvaguardare per quanto possibile i livelli occupazionali.

Con riferimento a tutti i settori di attività della Cooperativa e a tutte le categorie di rapporti in esse costituiti, il piano di crisi potrà prevedere la possibilità di un apporto economico da parte dei soci lavoratori alla soluzione della crisi tramite la riduzione temporanea dei trattamenti economici.

**Art. 18 – Previdenza complementare.**

Vista la delibera della Legacoop che, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 252/05 e successive modificazioni e integrazioni, promuove l'istituzione di forme di previdenza complementare per i soci lavoratori, con il presente Regolamento si conferma la delibera assembleare del 04/11/1999 con la quale è stata istituita una forma di previdenza complementare per i soci lavoratori della Cooperativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 comma 1 lettera c) e del citato art. 3 del D.Lgs. 252/05 e successive modificazioni e integrazioni.

## NORME FINALI

**Art. 19 – Decorrenza degli effetti del regolamento.**

Il presente Regolamento, approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142, decorre dal giorno successivo all'approvazione dell'Assemblea.

Il presente regolamento sarà depositato entro 30 (trenta) giorni dalla delibera assembleare, presso la Direzione Territoriale del Lavoro di Reggio Emilia.

**Art. 20 – Modificazione del regolamento.**

Il presente regolamento interno potrà essere modificato con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci con la maggioranza prevista per legge.

Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di apporre al regolamento le modifiche di adeguamento derivanti da nuove disposizioni di legge immediatamente applicabili al regolamento medesimo e/o da adeguamento normativo dello Statuto Sociale (Art. 35 Statuto Sociale come da Art. 2365, secondo comma, Cod. Civ.) e/o da provvedimenti delle Autorità di controllo.

In tali ipotesi le modifiche apportate dal Consiglio di Amministrazione, immediatamente efficaci, saranno sottoposte per ratifica all'Assemblea ordinaria dei soci convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

**Art. 21 – Clausola di salvaguardia.**

Qualsiasi norma deliberata dall'Assemblea dei Soci e dagli organi sociali avverrà nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 comma 2 della legge 3 aprile 2001 n. 142.

Nota: Approvato dall'Assemblea Generale dei Delegati in data 29/06/2023

## **REGOLAMENTO PER L'AMMISSIONE DI SOCI SPECIALI**

### **Art. 1**

#### **SCOPO E OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento ha lo scopo – ai sensi dell'articolo 2527 (*requisiti dei soci*) ultimo comma del Codice Civile e di quanto previsto dallo Statuto Sociale rispetto ai Soci Speciali – di disciplinare l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale e normare il loro trattamento.

### **Art. 2**

#### **DELIBERAZIONE**

Il Consiglio di Amministrazione (d'ora in poi anche solo "Cda") può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro formazione. Il Cda può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

### **Art. 3**

#### **PERIODO DI FORMAZIONE**

Il periodo di formazione del socio speciale ha termine alla fine dell'esercizio successivo a quello in corso al momento dell'ammissione. Qualora si ritenga che il socio speciale abbia raggiunto i requisiti previsti per i soci cooperatori ordinari prima del termine del periodo di formazione, il Cda può deliberarne il passaggio anticipato a socio ordinario.

### **Art. 4**

#### **CRITERI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEL PERIODO DI FORMAZIONE**

I criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione sono i seguenti:

- **ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE:**
  - conoscenza adeguata della professione che si svolge, delle metodologie e dei mezzi/prodotti/attrezzature che si utilizzano;
  - conoscenza adeguata delle norme e delle procedure relative alla sicurezza sul lavoro;
  - conoscenza adeguata dell'organizzazione aziendale, delle norme comportamentali e delle procedure relative ai Sistemi Normati adottati dalla Cooperativa (es.: procedure Qualità, etc.).
- **COMPORAMENTI ORGANIZZATIVI:**
  - collaborazione con i colleghi;
  - disponibilità nello svolgere il proprio lavoro;
  - flessibilità nei cambiamenti organizzativi, capacità di adattarsi a nuove disposizioni e/o procedure;
  - disponibilità a partecipare a momenti di formazione;
  - adeguata capacità a relazionarsi e rapportarsi con colleghi e clienti;

- rispetto delle regole di comportamento.
- **FORMAZIONE COOPERATIVA:**
- conoscenza dei principi e dei valori cooperativi;
- partecipazione alle Assemblee dei soci e ad altre iniziative sociali della cooperativa.

**Art. 5**  
**DIRITTI E DOVERI**

Il socio speciale, al momento dell'ammissione, deve sottoscrivere e versare 1 (una) azione del valore di € 25 (venticinque). Il socio speciale potrà sottoscrivere e versare ulteriori azioni al momento dell'ammissione a socio ordinario della Cooperativa. In ogni caso al momento dell'ammissione a socio ordinario, il socio speciale è tenuto a integrare il capitale sociale sottoscritto sino alla misura minima di n° 60 azioni prevista dallo Statuto Sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha il diritto di partecipare a tutte le assemblee con diritto di voto esclusivamente in materia di bilancio e non può essere eletto nel Cda della cooperativa.

Al socio speciale può essere erogato il ristorno in misura non superiore al rapporto di 1/50 (un cinquantesimo) rispetto a quanto erogato al socio ordinario. I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dallo Statuto della Cooperativa all'articolo rubricato (*diritti dei soci*).

**Art. 6**  
**RECESSO E ESCLUSIONE**

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo dello Statuto della Cooperativa rubricato (*recesso*). Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda. I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione, nei casi previsti dalla legge e dall'articolo dello Statuto della Cooperativa rubricato (*esclusione*).

**Art. 7**  
**AMMISSIONE DEL SOCIO SPECIALE A SOCIO ORDINARIO**

Alla data di scadenza del periodo di formazione, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal presente regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa e che integri il capitale sociale sottoscritto sino alla misura minima di n° 60 azioni prevista dallo Statuto Sociale. In tal caso il Cda deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo dello Statuto della Cooperativa rubricato (*procedura di ammissione*). In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, il Cda può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo dello Statuto della Cooperativa rubricato (*esclusione*).

**Art. 8**  
**DECORRENZA**

Il presente Regolamento, approvato dall'Assemblea Generale dei Soci del 30 Giugno 2012, entra in vigore il giorno successivo all'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese dell'Assemblea Generale Straordinaria della Cooperativa che in data 30 giugno 2012 ha adottato il nuovo testo dello Statuto Sociale. [\*]

Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo Statuto, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili nonché agli accordi collettivi in quanto applicabili.

Il presente regolamento interno potrà essere modificato con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci.

*[\*] Nota: L'iscrizione al Registro Imprese di Reggio Emilia è avvenuta in data 10 luglio 2012.*

## REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEL RISTORNO AI SOCI

### **Art. 1 - Scopo e oggetto del regolamento**

Il presente regolamento ha lo scopo – ai sensi dell'articolo 3 (trattamento economico del socio lavoratore) della legge n. 142/01, dell'articolo 2545-sexies (ristorni) del Codice Civile e di quanto previsto dallo Statuto Sociale in materia di ristorno – di disciplinare l'erogazione di trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno ai soci cooperatori.

### **Art. 2 - Trattamento economico del socio lavoratore**

La Cooperativa è tenuta a corrispondere al socio lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro prestato e secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dalle tabelle professionali, dagli usi e consuetudini e in ogni caso da quanto concordato per iscritto con il socio stesso.

Trattamenti economici ulteriori possono essere deliberati dall'Assemblea a titolo di ristorno in misura non superiore al 30% dei trattamenti retributivi complessivi di cui al comma precedente.

### **Art. 3 - Modalità di deliberazione e ripartizione del ristorno**

Il ristorno è deliberato dall'Assemblea che approva il Bilancio di esercizio su proposta del Consiglio di Amministrazione (d'ora in poi anche solo "Cda").

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

1. mediante integrazione della retribuzione;
2. mediante integrazione della retribuzione attraverso la percezione di beni e/o servizi tra quelli di welfare aziendale;
3. mediante l'aumento gratuito del numero di azioni di capitale sottoscritte e versate;
4. mediante l'emissione e distribuzione gratuita di strumenti finanziari di cui al Titolo IV dello Statuto Sociale;

### **Art. 4 - Criteri di erogazione del ristorno**

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e quantità degli scambi mutualistici secondo i seguenti criteri:

#### CRITERI DI QUALITA'

1. anzianità di presenza del socio a titolo di lavoratore in cooperativa:

si considerano 3 fasce di riferimento:

- da 0 a 4 anni;
- da 4 a 6 anni;
- oltre i 6 anni.

2. ricevimento di provvedimenti disciplinari:

si considerano i seguenti provvedimenti disciplinari come da CCNL di riferimento:

- a) richiamo verbale;
- b) ammonizione scritta;
- c) multa;
- d) sospensione dalla retribuzione.

Il provvedimento di tipo a) è ininfluenza nel calcolo del ristorno, mentre il ristorno del socio che abbia ricevuto provvedimenti disciplinari di tipo b), c) o d) (come sopra specificato) nell'anno di riferimento viene diminuito nella misura del:

- 10% per il ricevimento di 1 provvedimento;
- 25% per il ricevimento di 2 provvedimenti;
- 50% per il ricevimento di 3 o più provvedimenti.

3. presenza, anche per delega, alle Assemblee dei soci:

si considera un premio di presenza, anche per delega, alle Assemblee Generali e/o Separate tenute durante l'anno di riferimento che va ad incrementare la quota del ristorno nella misura del:

- 10% per la partecipazione a 1 Assemblea;
- 25% per la partecipazione a tutte le Assemblee della Sezione Soci di cui fa parte il socio cooperatore, nel caso in cui nell'anno considerato si svolga più di 1 Assemblea.

**CRITERI DI QUANTITA'**

4. numero di ore lavorate:

si considerano le ore effettivamente lavorate dal socio nell'anno di riferimento. Sono quindi esclusi i periodi di assenza per malattia, infortunio, maternità e in ogni caso tutte le assenze dal lavoro giustificate o meno.

#### **Art. 5 - Modalità di determinazione dell'importo del ristorno**

Il Cda propone la cifra complessiva da erogare ai soci a titolo di ristorno entro i limiti massimi

consentiti dalla vigente normativa. Per determinare gli importi da distribuire a ogni singolo socio si considerano le ore effettivamente lavorate da ogni socio (punto 4 Art. 4); dette ore si riducono del 50% per i soci con anzianità da 0 a 4 anni e si maggiorano del 50% per i soci con anzianità superiore ai 6 anni (punto 1 Art. 4). Le ore così ottenute per ogni singolo socio vengono quindi diminuite del 10, 25 o 50% se il socio è incorso in provvedimenti disciplinari durante l'anno considerato (punto 2 Art. 4) e maggiorate del 10 o 25% se il socio ha partecipato alle Assemblee della cooperativa (punto 3 Art. 4). Si determina in questo modo il numero di ore riparametrate complessive di tutti i soci, si suddivide l'ammontare complessivo del ristorno proposto dal CdA per tale numero di ore ottenendo un indice orario in €. Tale indice orario viene quindi moltiplicato per le ore assegnate a ogni singolo socio in modo da determinare l'importo del ristorno da attribuire allo stesso, che in ogni caso dovrà rimanere entro il limite previsto dalla legge 142/2001 art. 3.

Al socio speciale può essere erogato il ristorno in misura non superiore al rapporto di 1/50 (un cinquantesimo) rispetto a quanto erogato al socio ordinario.

#### **Art. 6 - Decorrenza**

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo all'approvazione dell'Assemblea.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo Statuto Sociale, alle delibere degli organi sociali, alle disposizioni di legge applicabili nonché agli accordi collettivi in quanto applicabili.

Il presente regolamento interno potrà essere modificato con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci con la maggioranza prevista per legge.[\*]

[\*] Nota: testo approvato dall'Assemblea Generale dei Delegati in Trieste il 24/06/2017.

REGOLAMENTO INERENTE LE SEZIONI SOCI DELLA COOPERATIVA E  
L'ISTITUTO DELLE ASSEMBLEE SEPARATE

**Art. 1 - Scopo e oggetto del regolamento**

Il presente regolamento ha lo scopo di normare le sezioni soci della cooperativa. Il presente regolamento ha altresì lo scopo – ai sensi dell'articolo 2540 (assemblee separate) del Codice Civile e del Titolo VI (organi sociali) dello Statuto Sociale – di disciplinare l'istituto delle Assemblee separate dei soci.

**Art. 2 - Sezione soci**

Per garantire una più diretta partecipazione dei Soci alla vita della cooperativa, rafforzare ed articolare la presenza sociale della cooperativa sul territorio, si istituiscono delle Sezioni Soci su base territoriale, in particolare avendo riguardo alle zone ove esistano sedi secondarie od unità locali. Tali sezioni potranno essere create anche in zone prive delle strutture suddette, quando per numero dei soci ed importanza di attività sia ritenuto opportuno per gli organi della cooperativa.

Ciascuna Sezione Soci è istituita nelle località nelle quali risiede, o è domiciliato, un elevato numero di Soci ed è costituita da non meno di 300 (trecento) Soci. I Soci sono affiliati alla Sezione Soci più vicina territorialmente alla residenza o domicilio o luogo di lavoro. Qualora il numero di soci di una sezione si riduca al di sotto della soglia di 250 (duecentocinquanta) soci per tre anni consecutivi, il consiglio di amministrazione provvede ad assegnare i soci alla sezione territorialmente più vicina.

Almeno ogni tre anni il Consiglio d'Amministrazione procede ad opportuna verifica in relazione ai parametri sopra indicati al fine di poter adottare eventuali decisioni in merito.

Le Sezioni Soci hanno lo scopo fondamentale di articolare la rappresentanza e la partecipazione sociale.

Hanno inoltre lo scopo di:

- favorire l'adesione di nuovi soci tra i lavoratori della cooperativa;
- mantenere vivo e consolidare il rapporto tra i soci;
- promuovere la partecipazione dei soci alle attività della cooperativa;
- promuovere l'organizzazione di iniziative sociali a favore dei soci e delle loro famiglie;
- promuovere i valori della cooperazione, nonché l'immagine e la presenza sociale di Coopservice nei territori di riferimento.

Le Sezioni Soci hanno funzione consultiva per il Consiglio di Amministrazione in relazione ai rapporti ed ai problemi della zona di territorio in cui esse hanno la propria sede. Esse possono essere chiamate ad esprimere la propria opinione nonché a formulare suggerimenti, valutazioni e pareri sulla pianificazione organizzativa e sull'attività generale e settoriale, sui bilanci preventivi e consuntivi e sugli assetti strutturali e direzionali generali.

Le Sezioni Soci possono proporre al Consiglio di Amministrazione, tramite il Comitato Direttivo, la trattazione di specifici problemi da esse ritenute rilevanti per gli interessi della cooperativa.

Ciascuna Sezione Soci che abbia mantenuto un numero minimo di 300 (trecento) soci per tre anni consecutivi, per mezzo dei suoi delegati, può proporre all'Assemblea Generale dei Soci un proprio candidato per l'elezione a membro del Consiglio di Amministrazione, purché provvisto dei requisiti richiesti agli amministratori di società cooperative dalla normativa tempo per tempo vigente anche con riferimento alle c.d. attività regolamentate per legge.

### **Art. 3 - Comitato di sezione**

Ogni Sezione Soci è diretta da un Comitato di Sezione eletto a voto palese dai Soci

appartenenti a ciascuna Sezione, sulla base di un componente ogni 45 (quarantacinque) Soci. I componenti restano in carica 3 (tre) esercizi sociali.

Il Comitato Soci di ciascuna sezione nomina al suo interno il Responsabile della Sezione Soci, il quale è altresì membro del Comitato Direttivo (di cui al successivo articolo). Ciascun Responsabile della Sezione resta in carica 3 (tre) esercizi sociali.

Compito principale del Responsabile della Sezione è quello di coordinare le attività sociali sul territorio e mantenere costante l'informazione ed il collegamento fra la Sezione Soci e la sede della Cooperativa e viceversa.

Le riunioni del Comitato di Sezione sono convocate dal Responsabile della Sezione.

Di ogni seduta del Comitato di Sezione dovrà essere redatto un verbale contenente:

- l'ora di inizio e l'ora di chiusura della seduta;
- l'elenco dei componenti presenti e degli eventuali invitati e/o delegati;
- l'elenco dei punti trattati;
- il resoconto sintetico degli interventi;
- le decisioni assunte per ogni singolo punto trattato.

#### **Art. 4 - Comitato direttivo**

I Responsabili eletti in ciascun Comitato di Sezione formano il Comitato Direttivo, organismo consultivo del Consiglio di Amministrazione, da convocarsi ogni qualvolta il Presidente e/o il Consiglio di Amministrazione della cooperativa lo ritenga opportuno, al fine di ottenere il suo parere su questioni di significativa importanza per l'attività e/o la vita sociale in seno alla Cooperativa.

Il Comitato Direttivo è costituito dai Responsabili di tutte le Sezioni Soci e sarà presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della cooperativa o da soggetto da lui designato.

I compiti del Comitato Direttivo sono:

- assicurare il coordinamento fra le varie Sezioni Soci;
- raccogliere e verificare suggerimenti e rilievi critici dei Soci sul corretto procedere dell'attività e dello svolgimento della vita sociale in seno alla cooperativa;
- individuare i temi ritenuti rilevanti per l'attività e/o per lo svolgimento della vita sociale della cooperativa, affinché tali problemi possano essere discussi sia dal Consiglio di Amministrazione che dalle Sezioni Soci;
- esprimere, ove richiesto dal Consiglio di Amministrazione, un proprio parere sulle questioni che eventualmente dovessero nascere presso una o più Sezioni Soci, relative allo sviluppo delle attività sociali.
- esprimere, ove richiesto dal Consiglio di Amministrazione, un proprio parere in merito alle scelte aziendali.

Il Comitato Direttivo approva il programma annuale delle politiche e delle attività sociali nel rispetto delle indicazioni generali e del budget stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il direttivo approva un regolamento tipo sul funzionamento delle riunioni collegiali dei Comitati di Sezione territoriali.

Per ogni seduta del Comitato Direttivo dovrà essere redatto il verbale contenente tra l'altro:

- l'ora di inizio e l'ora di chiusura della seduta;
- l'elenco dei componenti presenti e degli eventuali invitati e/o delegati;
- l'elenco dei punti trattati;
- il resoconto sintetico degli interventi;
- le decisioni assunte per ogni singolo punto trattato.

**Art. 5 - Istituzione e funzionamento delle assemblee separate**

La cooperativa istituisce, come previsto dall'art. 2540 c.c., le Assemblee Separate.

Il consiglio di amministrazione convoca le assemblee separate nei modi e termini previsti per l'assemblea generale. Il termine di preavviso deve essere rispettato per la prima assemblea separata.

Allo scopo di facilitare la partecipazione dei soci e, conseguentemente, la convocazione e lo svolgimento delle assemblee separate, i soci della cooperativa sono raggruppati in sezioni, secondo le modalità previste all'Art. 2 del presente regolamento.

La compagine sociale impegnata nelle singole assemblee separate coincide con l'ambito territoriale di riferimento di ciascuna sezione soci.

Il consiglio di amministrazione ha facoltà di accorpare le unità assembleari per la celebrazione di un'assemblea separata motivandone l'eventuale accorpamento.

Tutte le norme previste per lo svolgimento dell'assemblea generale, ordinaria o straordinaria, si applicano alle assemblee separate.

Ogni assemblea separata delibera sulle materie che formano oggetto dell'assemblea generale e nomina i delegati all'assemblea generale. Il numero di tali delegati è pari a 1/10 dei presenti, di persona o per delega di voto, all'assemblea separata. I delegati all'assemblea generale sono sottoposti al vincolo di mandato, e dovranno quindi riportare fedelmente i voti e i pareri – favorevoli e contrari - espressi in sede di assemblea separata, su tutti i punti all'ordine del giorno, tranne che sulle nomine dei consiglieri d'amministrazione. Su queste ultime i delegati godono di mandato pieno e sarà garantita in assemblea generale la corretta rappresentazione delle posizioni emerse nelle singole assemblee separate, assicurando in seno ad essa la proporzionale rappresentanza delle minoranze espresse dalle assemblee separate, così come previsto dal comma 3 dell'art. 2540 c.c.

Rimane fermo il diritto dei soci che abbiano partecipato all'assemblea separata di

assistere all'assemblea generale.

#### **Art. 6 - Decorrenza**

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea.

Per quanto non previsto dal presente regolamento si farà riferimento allo Statuto Sociale, alle delibere degli organi sociali ed alle disposizioni di legge applicabili.

Il presente regolamento interno potrà essere modificato con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci con la maggioranza prevista per legge.

Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di apporre al presente regolamento le modifiche di adeguamento derivanti da nuove disposizioni di legge immediatamente applicabili al regolamento medesimo e/o da adeguamento normativo dello Statuto Sociale (Art. 35 Statuto Sociale come da Art. 2365, secondo comma, Cod. Civ.) e/o da provvedimenti delle Autorità di controllo.

In tali ipotesi le modifiche apportate dal Consiglio di Amministrazione, immediatamente efficaci, saranno sottoposte per ratifica all'Assemblea ordinaria dei soci convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Nota: Approvato dall'Assemblea Generale dei Delegati in data 29/06/2023

## **Coopservice Soc. Coop. p.A.**

### **REGOLAMENTO WELFARE AZIENDALE PER I SOCI LAVORATORI**

#### **Premessa**

Coopservice è consapevole che l'impegno verso i lavoratori è un elemento imprescindibile per lo sviluppo dell'azienda ed intende con questo Regolamento dare ulteriore e fattiva attuazione agli ideali della cooperazione ed ai valori condivisi di Coopservice.

Coopservice riconosce l'alto valore della dimensione sociale e delle responsabilità che ne conseguono al proprio interno, sia nell'operatività quotidiana che in prospettiva strategica. In un contesto generale che ha generato un crescente bisogno di prestazioni integrative, la realizzazione di attività di welfare a favore del benessere dei propri dipendenti rappresenta una sfida e al tempo stesso un'opportunità, anche e soprattutto in termini di innovazione e creazione di valore.

Si ritiene pertanto opportuno, così come previsto dal Regolamento del Socio Lavoratore adottato ai sensi dell'art 6 della legge 142/2001, dare vita a una serie di azioni finalizzate a mettere a disposizione dei soci e dei loro familiari, beni, prestazioni, opere e servizi, con lo scopo di migliorare, oltre all'immagine ed al senso di appartenenza alla Cooperativa, il benessere dei Soci.

È stato individuato come prioritario un intervento che consenta la costituzione di un Fondo di Solidarietà per i Soci persone fisiche di Coopservice (Cooperatori, Speciali e Sovventori), destinato ad intervenire a sostegno loro e delle loro famiglie in situazioni di particolare difficoltà e bisogno.

#### **Art. 1 – Contribuzione di Coopservice al Fondo di Solidarietà presso Mutua Nuova Sanità**

L'assemblea dei Soci di Coopservice delibera per l'esercizio 2017 una contribuzione di euro 200.000 (duecentomila), da versarsi da Coopservice a favore del Fondo di Solidarietà da costituirsi, in forma di gestione separata, presso Mutua Nuova Sanità, con sede in via Mameli, 15/E, 42123 Reggio Emilia codice, fiscale e partita IVA 01697790358, che sarà destinato ad attività assistenziali, come meglio definite nel seguito di questo Regolamento, a favore dei Soci persone fisiche di Coopservice (Cooperatori, Speciali e Sovventori) che siano anche soci della Sezione Soci Coopservice di Mutua Nuova Sanità, nonché dei loro familiari.

#### **Art. 2 – Destinazione degli interventi del Fondo di Solidarietà presso Mutua Nuova Sanità**

Il Fondo di Solidarietà da costituirsi, in forma di gestione separata, presso Mutua Nuova Sanità opererà secondo le modalità che verranno deliberate dagli organi sociali di Mutua Nuova Sanità, in accordo con la Sezione Soci Coopservice di Mutua Nuova Sanità, ed interverrà a sostegno dei Soci persone fisiche di Coopservice (Cooperatori, Speciali e Sovventori) che siano anche soci della Sezione Soci Coopservice di Mutua Nuova Sanità, nonché dei loro familiari, nelle seguenti situazioni di difficoltà e bisogno:

- grave malattia del Socio o di un familiare presente nello stato di famiglia;
- spese (funerali, viaggi, alloggio) relativi a lutti familiari;
- spese mediche rilevanti del Socio o di uno dei familiari presenti nello stato di famiglia, non coperte dal fondo sanitario di Mutua Nuova Sanità o da altri fondi sanitari;

- spese di alloggio per l'assistenza ad un familiare ricoverato presso presidi sanitari situati a considerevole distanza dalla residenza del Socio;
- contributo all'acquisto di presidi sanitari per Soci e familiari presenti nello stato di famiglia colpiti da malattie o infortuni invalidanti.

### **Art. 3 – Facoltà dei Soci Lavoratori di destinare ulteriori contributi al Fondo di Solidarietà presso Mutua Nuova Sanità**

I Soci Lavoratori di Coopservice, che siano anche soci di Mutua Nuova Sanità, potranno liberamente decidere di devolvere il controvalore monetario di ore di ferie e permessi maturati e non goduti al Fondo di Solidarietà da costituirsi, in forma di gestione separata, presso Mutua Nuova Sanità, anche a fronte di appelli rivolti dalla direzione aziendale in casi di particolare ed urgente bisogno. Tale devoluzione non potrà comunque ledere il diritto al periodo minimo di ferie garantito dalla legge, pari a quattro settimane.

I controvalori monetari così devoluti non concorreranno alla formazione del reddito del Socio lavoratore e saranno pertanto esenti da imposte sui redditi (IRPEF) e da contribuzione INPS; Coopservice, in caso di richiesta del Socio Lavoratore per la devoluzione di ore di ferie e permessi maturati e non goduti, provvederà pertanto a versare a Mutua Nuova Sanità l'intero controvalore monetario lordo, senza alcuna deduzione per oneri fiscali e previdenziali. L'esenzione da imposte e contributi, ai sensi dell'art. 51, comma 2, lett. a) del Testo Unico delle Imposte sui Redditi, è concessa nel limite pro tempore vigente (al momento definito in euro 3.615,20 per ogni periodo d'imposta e per ciascun Socio Lavoratore).

Il Consiglio di Amministrazione di Coopservice potrà, ove lo ritenga opportuno, deliberare di raddoppiare, con un ulteriore contributo a carico di Coopservice, l'importo del controvalore monetario delle ore di ferie e permessi devoluti dai Soci Lavoratori, anche in occasione di appelli rivolti dalla direzione aziendale a fronte di casi di particolare ed urgente bisogno.

### **Art. 4 – Ulteriori contribuzioni a carico di Coopservice al Fondo di Solidarietà presso Mutua Nuova Sanità**

Il Consiglio di Amministrazione di Coopservice, in considerazione delle disponibilità finanziarie e del risultato economico della Cooperativa, potrà decidere di devolvere ulteriori contribuzioni al Fondo di Solidarietà da costituirsi, in forma di gestione separata, presso Mutua Nuova Sanità, in aggiunta a quanto previsto all'articolo 1 del presente Regolamento; tale decisione verrà assoggettata a ratifica da parte della prima assemblea raggiungibile, che dovrà tenersi nel corso del medesimo esercizio nel quale l'ulteriore contribuzione viene erogata.

### **Art. 5 – Disciplina delle contribuzioni a carico di Coopservice al Fondo di Solidarietà presso Mutua Nuova Sanità**

Il presente Regolamento e le azioni adottate in applicazione del medesimo hanno le caratteristiche per essere considerati utili (quali atti negoziali derivanti dall'applicazione del Regolamento di cui all'art. 6 della legge 142/2001) ai fini della deducibilità dal reddito d'impresa dei costi sostenuti dalla Cooperativa.

#### **Art. 6 – Durata**

Il presente Regolamento per l'incentivazione e l'erogazione di strumenti di welfare aziendale avrà durata fino all'esaurimento della dotazione, costituita per effetto della contribuzione iniziale e di eventuali ulteriori erogazioni successive ai sensi del presente Regolamento, del Fondo di Solidarietà da costituirsi, in forma di gestione separata, presso Mutua Nuova Sanità.

#### **Art. 7 – Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea. [\*]

[\*] Nota: testo approvato dall'Assemblea Generale dei Delegati in Trieste il 24/06/2017.

## **REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEL PRESTITO SOCIALE**

### **Art. 1**

Il presente Regolamento disciplina la raccolta di prestiti da soci, in conformità all'art. 4 dello Statuto Sociale.

Tale raccolta, da impiegare esclusivamente per il conseguimento dell'oggetto sociale, è limitata ai soci ammessi nella Cooperativa da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote sociali e con l'adempimento di tutte le obbligazioni contratte con la Società.

È pertanto tassativamente esclusa la raccolta di prestiti fra soggetti diversi dai precedenti e tra il pubblico in genere, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e relativi provvedimenti d'attuazione.

### **Art. 2**

I soci che intendono finanziare con i prestiti la Cooperativa devono stipulare l'apposito contratto di cui al successivo articolo quattro.

La raccolta di prestiti è rivolta indiscriminatamente a tutti i soci.

### **Art. 3**

I prestiti raccolti presso ciascun socio non possono superare gli importi ed i limiti di remunerazione stabiliti dall'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni (in particolare ex art. 10 e 21 Legge 31 gennaio 1992 n. 59).

La raccolta complessivamente operata dalla Cooperativa non può superare i limiti stabiliti dalla Sezione III della Deliberazione C.I.C.R. del 19 luglio 2005 e ss. mm. ed ii. e dalle disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche emanate da Banca d'Italia in data 8 novembre 2016 (G.U. Serie Generale n. 271 del 19/11/2016).

La nota integrativa al bilancio dovrà evidenziare:

- i) l'ammontare della raccolta presso soci in essere alla data di riferimento, anche in rapporto al patrimonio della società;
- ii) qualora la società raccolga presso soci per ammontare superiore a tre volte il patrimonio, l'indicazione del garante (soggetto vigilato o schema di garanzia) e del tipo di garanzia, nonché il valore di mercato aggiornato delle garanzie reali finanziarie;
- iii) ove non sia redatto il bilancio consolidato, un prospetto illustrativo del valore del patrimonio rettificato degli effetti di operazioni con società partecipate;
- iv) un indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto fra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, ossia:  $(Pat + Dm/l)/AI$ , accompagnato dalla seguente dicitura: "Un indice di struttura finanziaria  $< 1$  evidenzia situazioni di non

perfetto equilibrio finanziario dovuto alla mancanza di correlazione temporale tra le fonti di finanziamento e gli impieghi della società” ed eventualmente da altri indici che integrino la rappresentazione della struttura finanziaria;  
il tutto secondo quanto richiesto dalla normativa vigente e secondo i criteri stabiliti dalle Istruzioni della Banca d’Italia.

#### **Art.4**

Il contratto di prestito sociale deve essere stipulato in forma scritta, a pena nullità, utilizzando moduli omogenei recanti per esteso ed in modo chiaro le informazioni inerenti al prestito sociale. All’atto della stipula il socio deve fornire i propri dati identificativi presentando un documento d’identità in corso di validità ed il codice fiscale.

Il contratto deve essere sottoscritto dal socio e dal legale rappresentante della Cooperativa, ovvero da altro soggetto debitamente autorizzato dal Consiglio d’Amministrazione. Copia dello stesso deve essere consegnata o recapitata al socio, a pena di nullità, unitamente al testo del presente Regolamento.

Il socio deve approvare espressamente in forma scritta le clausole previste dal successivo art.11 del presente Regolamento.

Al momento della stipulazione del contratto di prestito, al socio prestatore sarà rilasciato un documento nominativo e non trasferibile a terzi, denominato “libretto personale nominativo di prestito sociale” (di seguito “Libretto”). A discrezione della Cooperativa il Libretto può essere rilasciato in formato elettronico e/o digitale, fatto sempre salvo il requisito della nominatività e non trasferibilità a terzi del Libretto e del rapporto di prestito.

Contestualmente presso la Cooperativa sarà tenuta per ogni socio prestatore, oltre alla copia del suddetto contratto, una scheda numerata che deve recare indicazione di nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio o residenza, numero d’iscrizione a Libro Soci, e su cui dovranno essere annotate tutte le operazioni effettuate dal socio e dal soggetto dal medesimo delegato. La Cooperativa può adottare modalità alternative di documentazione del prestito anche in relazione ad innovazioni tecnologiche, ferma rimanendo la salvaguardia della trasparenza, della chiarezza e della accessibilità dei dati da parte del socio.

Nessuna operazione di versamento o prelievo può essere eseguita senza la presentazione del Libretto unitamente a un documento d’identità in corso di validità, anche al fine della relativa annotazione; sul Libretto dovranno essere altresì annotati gli addebitamenti di spese e gli accreditamenti di interessi in occasione della prima presentazione. La Cooperativa può prevedere modalità alternative, anche telematiche, di effettuazione delle operazioni.

Resta escluso, per l'utilizzo delle disponibilità, il ricorso ad altri titoli o documenti destinati alla circolazione.

La Cooperativa garantisce la massima riservatezza sui dati relativi alle operazioni di prestito sociale, restando esclusa ogni informazione a terzi, fatte salve le comunicazioni necessarie per obbligo normativo.

### **Art.5**

Ferma restando la non trasferibilità del Libretto nominativo e la titolarità del rapporto di prestito, il socio prestatore può delegare un solo soggetto terzo anche non socio, anche in firma disgiunta, ad effettuare per proprio conto operazioni di versamento e/o prelievo con esclusione dell'apertura e della chiusura del rapporto come *infra* disciplinato.

Il nominativo della terza persona delegata sarà indicato sul Libretto. La delega si estingue automaticamente con la morte del socio prestatore.

Il conferimento di tale delega e l'eventuale modifica o revoca della stessa devono risultare da atto scritto conservato presso la Cooperativa. All'atto del conferimento o della modifica della delega il socio dovrà fornire un documento d'identità in corso di validità ed il codice fiscale del delegato.

### **Art. 6**

La Cooperativa ha il diritto di chiedere in visione al socio il Libretto, in qualsiasi momento, per l'effettuazione di eventuali controlli, anche contabili, per verificare che le modalità di gestione del rapporto risultino coerenti rispetto alla causa del contratto di prestito.

### **Art. 7**

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del Libretto, il depositante dovrà farne immediata denuncia all'Autorità competente e darne immediata comunicazione alla Cooperativa.

Tale denuncia dovrà contenere tutti gli estremi necessari per identificare il documento smarrito e stabilire le circostanze della perdita.

In questi casi la Cooperativa sospenderà l'operatività del documento per eseguire gli opportuni controlli. Su esplicita richiesta scritta del socio - accompagnata da copia della denuncia ovvero, in alternativa, da dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal socio ex D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - la Cooperativa rilascerà il duplicato del predetto documento con la dicitura "duplicato".

All'atto della consegna del duplicato il socio rilascerà una dichiarazione scritta da cui risulti che il documento smarrito non ha più valore e che la Cooperativa è liberata da ogni possibile responsabilità causata dalla circolazione del documento stesso.

Tale dichiarazione deve essere sottoscritta anche dall'eventuale delegato.

#### **Art. 8**

In qualsiasi momento il socio può integrare il deposito oppure richiedere il rimborso parziale o totale del prestito, secondo le modalità previste dal presente regolamento, fatta eccezione per le somme per le quali abbia convenuto un vincolo temporale a norma del successivo art.11.

Il rimborso è sottoposto ad un preavviso di almeno 2 giorni lavorativi dal momento della richiesta del socio.

La Cooperativa non ha la facoltà di eseguire il rimborso contestualmente alla richiesta.

Il socio prestatore o il suo delegato dovrà rilasciare quietanza per i movimenti effettuati.

#### **Art.9**

I versamenti possono essere effettuati in contanti solo dal Socio titolare del Libretto, nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, ovvero fissati dal Consiglio di Amministrazione della Cooperativa come oltre previsto.

I versamenti possono altresì essere effettuati dal Socio titolare del Libretto, ovvero dal delegato, mediante assegni o bonifico, purché i relativi fondi provengano da rapporti bancari e/o postali intestati al socio. In caso di richiesta, il socio titolare del Libretto dovrà inviare alla Cooperativa documentazione attestante la provenienza dei fondi.

Con riferimento alle operazioni per contanti, il Consiglio di Amministrazione della Cooperativa può fissare limiti inferiori rispetto a quelli previsti dalla vigente normativa.

I versamenti effettuati a mezzo assegni sono accettati salvo buon fine degli stessi, e pertanto, tali somme saranno considerate disponibili per i soci ad incasso avvenuto.

La Cooperativa farà rimborsi al socio con contanti nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa o di quelli stabiliti dal Consiglio di Amministrazione come sopra previsto, ovvero con assegni bancari e/o bonifici diretti sul c/c bancario e/o postale a lui intestato.

Il socio può autorizzare la Cooperativa a versare sul proprio Libretto di prestito sociale le competenze mensili a lui spettanti per l'importo totale o parziale.

Tali versamenti saranno registrati sul Libretto all'atto della presentazione dello stesso da

parte del socio.

#### **Art. 10**

In caso di recesso, esclusione o morte del socio, il rapporto di prestito s'estingue alla data d'interruzione del rapporto sociale o del decesso; da tale data le somme prestate cessano di produrre interessi e sono messe a disposizione del socio o degli eredi del socio defunto.

Gli eredi devono comunicare alla Cooperativa il giorno del decesso del socio; per la liquidazione del credito risultante a saldo si applicano le disposizioni civili e fiscali vigenti in materia di successione.

Contestualmente all'interruzione del rapporto sociale alla morte del socio cessa la validità della delega di cui all'art. 5 del presente Regolamento, conformemente al disposto dell'art. 1396 Cod. Civ.

#### **Art. 11**

Il tasso d'interesse da corrispondere al socio prestatore sarà deliberato dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando in ogni caso il limite massimo stabilito dal precedente art. 3, ai fini del mantenimento dei requisiti agevolativi fiscali.

Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì deliberare tassi differenti in rapporto all'ammontare dei singoli prestiti e/o ad eventuali vincoli temporali di durata del prestito.

#### **Art. 12**

In caso di variazione del tasso d'interesse o d'altre condizioni contrattuali in senso sfavorevole al socio, queste devono essere comunicate al socio stesso presso il domicilio indicato nel Libro Soci, ovvero all'indirizzo aziendale di posta elettronica del socio od al diverso indirizzo di posta elettronica che il socio avrà comunicato alla cooperativa.

Le variazioni delle condizioni contrattuali previste dal presente Regolamento devono essere comunicate tempestivamente ai soci con avviso ben visibile nei locali in cui si esegue la raccolta.

Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione il socio ha diritto di recedere dal contratto senza penalità alcuna e d'ottenere in sede di liquidazione le condizioni in precedenza praticate, ferma restando la misura massima degli interessi da corrispondersi prevista dallo Statuto Sociale (art. 4).

#### **Art. 13**

Le somme depositate producono interessi con valuta del giorno del versamento e fino al giorno del prelievo.

Gli interessi sui prestiti sono calcolati al 31 dicembre d'ogni anno e la somma corrispondente è liquidata con accredito sul conto di prestito il 31 dicembre d'ogni anno.

Se, per effetto di tale accredito degli interessi, il saldo venisse a superare il limite consentito come indicato dal precedente articolo 3, l'eccedenza sarà considerata infruttifera e rimborsata al socio.

Nel caso di estinzione del prestito in corso d'anno, gli interessi saranno calcolati fino al giorno prima della chiusura e liquidati il giorno stesso e il rapporto di finanziamento potrà essere riaperto solo successivamente al 31 dicembre.

Il Consiglio di Amministrazione può disporre l'estinzione dei rapporti di prestito con saldo inferiore a 50,00 euro che non abbiano avuto movimento negli ultimi due anni.

Le relative somme, pur non maturando alcun interesse, resteranno a disposizione del socio o dei suoi aventi causa.

#### **Art. 14**

La Cooperativa provvede per iscritto, annualmente ovvero alla scadenza del rapporto contrattuale, ad informare in modo chiaro e completo il socio sulle operazioni effettuate, sui tassi e sulle spese praticati, sui saldi per valuta e su ogni altro elemento necessario per la comprensione del rapporto.

Le operazioni ed i dati comunicati al socio ai sensi del precedente comma s'intendono approvati a tutti gli effetti da parte dello stesso, in caso di mancata opposizione scritta, decorso il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Nessuna spesa sarà addebitata al socio per le comunicazioni previste dal presente articolo ovvero dal precedente art. 12.

#### **Art.15**

La Cooperativa non è iscritta all'albo delle aziende di credito e non è sottoposta a controlli della Banca d'Italia.

La Cooperativa è iscritta all'Albo Società Cooperative al numero A102511, Sezione cooperative a mutualità prevalente, categoria cooperative di produzione e lavoro.

#### **Art. 16**

Il presente regolamento ed i fogli informativi analitici recanti dettagliate informazioni sulle condizioni contrattuali, ed in particolare sulla remunerazione del prestito e sulle spese, sono messi a disposizione dei soci nei locali in cui si effettua la raccolta.

#### **Art. 17**

Il Consiglio di Amministrazione ha il potere di apporre al regolamento le modifiche di adeguamento richieste da nuove disposizioni di legge e/o da provvedimenti delle autorità competenti.

#### **Art. 18**

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo all'approvazione da parte dell'Assemblea.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme di legge vigenti in materia e le disposizioni contenute nella Deliberazione C.I.C.R. del 19 luglio 2005 e ss. mm. ed ii e nelle disposizioni per la raccolta del risparmio dei soggetti diversi dalle banche emanate da Banca d'Italia in data 8 novembre 2016 (G.U. Serie Generale n. 271 del 19/11/2016).

Nota: Approvato dall'Assemblea Generale dei Delegati in data 29/06/2023

## **REGOLAMENTO DELLE AZIONI PER SOCI SOVVENTORI**

### **Art. 1**

Il presente Regolamento, adottato in conformità allo Statuto Sociale, disciplina l'emissione di Azioni per Soci Sovventori del valore nominale unitario di Euro 500,00 (cinquecento/00), per complessivi Euro 5.000.000 (cinquemilioni), destinate a costituire il Fondo per il Potenziamento Aziendale di cui all'art. 4 della Legge 59/92 e previsto dallo Statuto Sociale, a fronte dei programmi di sviluppo della emittente Cooperativa.

I conferimenti effettuati dai Soci Sovventori vanno a formare il capitale sociale dei Soci Sovventori.

La presente emissione viene assegnata interamente mediante sottoscrizione a pagamento.

### **Art. 2**

Conformemente alla delibera di emissione ed ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale spetta al Consiglio di Amministrazione regolare la sottoscrizione delle Azioni, anche escludendo il diritto di opzione dei Soci sulle Azioni emittende, per attribuire la qualità di Socio Sovventore a soggetti caratterizzati da una particolare comunanza di interessi con la Cooperativa od a investitori professionali (banche finanziatrici interessate) che siano perciò disponibili a concorrere ai fabbisogni finanziari per lo sviluppo della società.

L'emissione delle Azioni per Soci Sovventori potrà avvenire sino alla data del 31/12/2025, anche ricorrendo a più *tranches*, le cui condizioni e modalità verranno deliberate volta per volta dal Consiglio di Amministrazione.

Spetterà al Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, deliberare la proroga del termine di chiusura delle sottoscrizioni (in funzione delle esigenze finanziarie della società come risultanti dall'implementazione del piano di sviluppo triennale), ovvero deliberare la chiusura delle sottoscrizioni, restando inteso che, andranno ad aumentare il capitale dei Soci Sovventori di cui allo Statuto Sociale, le sole somme rivenienti dalle Azioni per Soci Sovventori a quella data sottoscritte, procedendo invece all'annullamento di quelle non ancora sottoscritte.

Le persone fisiche e le persone giuridiche che intendano sottoscrivere un quantitativo di Azioni oggetto dell'emissione normata dal presente Regolamento devono rivolgere apposita domanda di ammissione al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa.

### **Art. 3**

Le Azioni sono nominative e trasferibili, salvo quanto riportato al successivo art. 7.

I suddetti Titoli hanno un valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento) ciascuno.

I titoli devono recare le indicazioni di cui all'art. 2354 del c.c., nonché la specifica denominazione "Azioni per Socio Sovventore".

La società, come previsto dall'art. 21 dello Statuto Sociale, ha facoltà di non emettere i titoli azionari ai sensi dell'art. 2346, comma 1, Cod. Civ.

#### **Art. 4**

Il pagamento delle Azioni sottoscritte dovrà avvenire per il 25% (venticinque per cento) al momento della sottoscrizione e per il restante 75% (settantacinque per cento) entro 30 (trenta) giorni dalla data della delibera di ammissione a pena di decadenza.

Il Consiglio d'Amministrazione può consentire, per giustificati motivi, che il versamento della residua quota del 75% (settantacinque per cento) delle Azioni sottoscritte avvenga anche oltre i 30 (trenta) giorni previsti dal primo comma.

#### **Art. 5**

Poiché l'emissione di Azioni oggetto del presente Regolamento è destinata a supportare la realizzazione del programma di investimenti del quadriennio 2023 - 2026 e successive implementazioni sino a tutto il 2027, secondo i piani annuali e pluriennali approvati dal Consiglio di Amministrazione, le Azioni stesse hanno durata fino al 31 dicembre 2027, data a decorrere dalla quale si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 24 dello Statuto Sociale.

Il rimborso, se richiesto, avverrà al valore nominale, eventualmente rivalutato per effetto di aumenti gratuiti del capitale versato e dopo aver detratto le eventuali perdite che graveranno sul Fondo costituito mediante i conferimenti dei Soci Sovventori, in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai Soci Cooperatori.

Le richieste di rimborso avanzate in periodi differenti dalla scadenza sopra riportata saranno valutate dal Consiglio di Amministrazione, che potrà accoglierle nei limiti di legge.

#### **Art. 6**

Il recesso dei possessori di Azioni per Socio Sovventore è disciplinato dagli art. 2437 e seguenti del c.c., dallo Statuto della Cooperativa e dal presente Regolamento che provvedono altresì a regolare l'acquisto di azioni proprie come previsto dall'art. 2529 c.c..

In particolare, è facoltà del Consiglio di Amministrazione procedere al rimborso anticipato delle azioni, rispetto al termine di scadenza, nel caso in cui:

- i) il Socio Sovventore che fosse anche Socio Lavoratore cessasse, per qualsivoglia ragione, il rapporto associativo ovvero nel caso in cui il Socio Sovventore che fosse anche Socio Onorario perdesse, per qualsivoglia ragione, il riconoscimento di tale qualifica;
- ii) il Socio Sovventore che fosse anche dipendente di una società partecipata dall'emittente cessasse, per qualsivoglia causa e/o motivo, il rapporto di lavoro con tale società;
- iii) l'emittente dismettesse la partecipazione nella società datrice di lavoro del Socio Sovventore.

#### **Art. 7**

Il socio che intenda trasferire le azioni deve darne comunicazione con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione, indicando il numero di azioni che intende trasferire, il nominativo del proposto acquirente, il prezzo di cessione e le modalità di pagamento. Il

provvedimento con cui il Consiglio di Amministrazione concede ovvero nega l'autorizzazione deve essere comunicato, con lettera raccomandata, al socio finanziatore entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta formulata con le modalità di cui al presente comma.

In caso di negata autorizzazione, il Consiglio di Amministrazione provvederà, nei 60 (sessanta) giorni successivi, ad indicare un altro acquirente. Decorso tale termine senza che il Consiglio di Amministrazione abbia indicato un altro acquirente, il socio finanziatore è libero di trasferire alle medesime condizioni la propria partecipazione a chiunque.

#### **Art. 8**

Nell'esercizio in cui viene effettuata la sottoscrizione delle Azioni, le stesse avranno godimento dalla data di pagamento dell'intero importo del valore di emissione.

Negli esercizi successivi il godimento sarà annuale e cioè dal 1° Gennaio al 31 Dicembre.

Le Azioni per Soci Sovventori possono essere remunerate con una maggiorazione massima di 2 (due) punti rispetto a quella stabilita per i Soci Cooperatori, secondo quanto deliberato per ogni singolo esercizio dall'Assemblea Generale Ordinaria in sede di distribuzione dei dividendi.

Alle azioni dei Soci sovventori è inoltre applicabile la rivalutazione gratuita del capitale di cui all'art. 7 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59. richiamata dallo statuto sociale.

Le condizioni dell'aumento gratuito del capitale dei Soci sovventori sono deliberate dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del Bilancio.

In caso di trasferimento delle Azioni in corso d'anno, l'eventuale dividendo deliberato dall'Assemblea Generale Ordinaria sarà attribuito dalla Cooperativa fino al giorno del trasferimento (escluso) in capo al cedente e dal giorno del trasferimento (incluso) in capo all'acquirente.

#### **Art. 9**

I voti attribuiti ai Soci Sovventori, anche in relazione ai conferimenti comunque effettuati, non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti all'insieme dei Soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna Assemblea Generale.

#### **Art. 10**

Fermo restando il limite di cui all'art. 9, ciascun Socio Sovventore avrà diritto ad un numero di voti compreso tra 1 e 5, da assegnare in base al numero delle azioni possedute secondo la seguente specifica:

- 1 (un) voto fino a 10 (dieci) azioni possedute;
- 2 (due) voti da 11 (undici) a 30 (trenta) azioni possedute;
- 3 (tre) voti da 31 (trentuno) a 60 (sessanta) azioni possedute;
- 4 (quattro) voti da 61 (sessantuno) a 100 (cento) azioni possedute;
- 5 (cinque) voti oltre le 100 (cento) azioni possedute.

I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono in ogni caso superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci finanziatori saranno ricondotti

automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

In ogni caso ai soci cooperatori non possono essere attribuiti voti in qualità di sottoscrittori di azioni di socio sovventore.

I soci sovventori potranno farsi rappresentare per delega in sede assembleare solo da altri soci sovventori.

#### **Art. 11**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le norme del Titolo VI libro V del Codice Civile, della Legge 31 gennaio 1992, n. 59 e lo Statuto della Cooperativa.

#### **Art. 12**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dell'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese. \*

Il presente Regolamento conferisce mandato al Consiglio di Amministrazione della Cooperativa di definire tempi e modalità dell'emissione delle Azioni oggetto del presente Regolamento nonché per la sottoscrizione delle stesse.

\* Depositato in data 17/07/2023